



## ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 05/06/2026

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2026**

### IL SINDACO

**VISTO** il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 25.05.2023 ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 39/2002 è stato approvato il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi Periodo 2023-2025, secondo il quale tra l'altro è previsto che i Sindaci- con Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000- al fine di prevenire eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura Protezione Civile, dispongano l'attuazione di interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, sempre con riguardo al periodo di massimo rischio, conformemente ad un modello recato, come allegato al predetto piano.

**CHE** nella predetta deliberazione si stabilisce, fra l'altro che: ***dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio.***

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità.

**VISTA** la Legge n.353 del 2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*".

**VISTA** la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*".

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*".

**VISTO** il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*".

**VISTO** il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e ss.mm.ii.*"

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" il cui art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**CONSTATATO CHE** in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

**CONSIDERATO CHE** ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- *accendere fuochi di ogni genere;*
- *far brillare mine o usare esplosivi;*
- *usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;*
- *usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*



- *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- *esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- *transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.*

#### **ORDINA**

**1. Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi e scongiurare lo sviluppo di incendi durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, DAL 15 GIUGNO 2026 AL 30 SETTEMBRE 2026 nonché durante il periodo di allerta DAL 01 OTTOBRE 2026 AL 15 OTTOBRE 2026, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti E' TASSATIVAMENTE VIETATO:**

- a) accendere fuochi di ogni genere;**
  - b) far brillare mine o usare esplosivi;**
  - c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
  - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
  - e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;**
  - f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
  - g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
  - h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;**
  - i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**
  - j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.**
  - k) bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature. I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta - C.C.R. sito in Via della Chimica (zona industriale).**
- 2. E' fatto obbligo alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica nell'ambito del territorio comunale:**
- a) di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.**
  - b) di effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.**



- 3. Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di:**
- comunicare al Comune** l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**, (con reperibilità H24) per il successivo inoltrare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
  - adottare tutte le misure di precauzione**, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insacco e la propagazione di eventuali incendi boschivi lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività,
- 6. I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 GIUGNO 2026.**
- 7. I proprietari e/o conduttori di terreni nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.**
- 8. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 il divieto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive:**
- nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002,*
  - nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie,*
  - nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.*
- 9. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio**
- 10. I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art 13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.**
- 11. Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, fatto salvo autorizzazione del Sindaco nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.**



- 12. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. *Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 GIUGNO 2026 di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.***
- 13. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, l'obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.**  
*I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.*
- 14. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.** *Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione, con l'individuazione dei punti di raccolta, che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili, adottando idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità ed avendo cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile*
- 15. I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.**
- 16. Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.** *Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.*
- 17. I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze hanno l'obbligo di bonificare i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.**
- 18. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero verificarsi per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.**



**19. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.**

#### **DISPONE**

**20. che sia consentita la bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc., solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026) ed al di fuori del centro abitato le operazioni di bruciatura, potranno essere effettuate nei seguenti orari:**

- **DAL 16 OTTOBRE 2026 AL 31 MARZO 2027: DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 8:00** (ora di fine combustione) **E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00** (ora di fine combustione);
- **DALL'1 APRILE 2027 AL 14 GIUGNO 2027: DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 8:00** (ora di fine combustione) **E DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 22:00** (ora di fine combustione).

**L'accensione dei fuochi per le sole finalità e con le modalità di cui al presente punto, sarà comunque sempre subordinata alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:**

- a) esclusivamente al di fuori del centro abitato;*
- b) in condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);*
- c) sospendere immediatamente le attività di bruciatura, in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche (presenza di vento, ecc.), assicurandosi di avere adeguatamente spento ogni focolaio e brace;*
- d) procedere sotto stretta e costante sorveglianza, attuando ogni cautela ed avendo cura di lasciare intorno al sito oggetto di bruciatura una fascia libera di almeno n. 5 metri da vegetazione e/o materiali che potrebbero prendere fuoco;*
- e) dotarsi di idonee attrezzature atte ad evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme;*
- f) disporre, nelle immediate vicinanze dell'innescò, di un punto di approvvigionamento idrico;*
- g) allontanarsi dal luogo prestabilito per le bruciate solo dopo essersi assicurati che ogni focolaio e tutte le braci siano completamente ed efficacemente spente;*
- h) adottare una condotta civile, informando i proprietari confinanti e garantendo un'adeguata distanza dal confine del lotto ed almeno 20 metri da eventuali fabbricati esistenti;*
- i) è fatto assoluto divieto di procedere alla bruciatura di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.*

#### **AVVERTE**

**La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ed in particolare:**

- *L'incendio comunque sia cagionato, anche della cosa propria se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la pena della reclusione, ai sensi degli articoli 423, 423-bis e 449 del codice penale.*
- *Tutte le azioni vietate che possono, anche solo parzialmente, determinare l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo sono punite, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L. 353/2000, con sanzione amministrativa non inferiore € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della legge medesima.*
- *La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree, determinerà l'esecuzione in danno della rimozione degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi*



dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/06, che prevede il divieto di abbandono e deposito rifiuti, con applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del Decreto medesimo.

- In caso di mancata rimozione delle siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), si applica una sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- L'inosservanza del presente provvedimento, emanato per ragioni di sicurezza pubblica, è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- **Così come stabilito dal Regolamento delle Sanzioni Amministrative approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°23 del 29/03/2018, ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, (fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge per settore) è punita, con sanzione amministrativa di € 100,00**

#### DISPONE

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e che la stessa, abbia diffusione attraverso mezzo stampa e sito web del Comune e sia trasmessa a: Prefettura di ROMA; Città Metropolitana di ROMA Capitale; Regione Lazio Sezione Protezione Civile; Anas Roma S.p.A.; Corpo di Polizia Locale; Comando Compagnia Carabinieri di Monterotondo (RM); Stazione Carabinieri di Fiano Romano; Comando Provinciale VV.FF di ROMA; Comando Stazione Carabinieri Forestale di Rignano Flaminio; Al Questore della Provincia di Roma; Al Comando Polizia Stradale di Passo Corese.

#### DEMANDA

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di questo Comune è incaricato a svolgere l'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, con eventuale supporto di altre associazioni di volontariato presenti sul territorio e formate per lo svolgimento di tale attività.

#### INFORMA

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende noto che il responsabile unico del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, N°241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco  
Dott. Davide Santonastaso

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fiano Romano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SANTONASTASO DAVIDE in data 05/06/2026